

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Bolzano

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

c. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

27-06-2017

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della P. A. di Bolzano è stato approvato dalla Commissione Europea il 26 maggio 2015 e dalla Giunta Provinciale il 16 giugno 2015. Le modifiche al PSR presentate nel corso del 2016 sono state approvate dalla Commissione Europea l'8 agosto 2016 (Decisione di esecuzione della Commissione C (2016) 5254) e dalla Giunta Provinciale il 30 agosto 2016 (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 957). Il testo del Programma, a causa di nuove, ulteriori esigenze operative che sono emerse nella seconda metà del 2016 durante la concreta fase di attuazione delle diverse misure che ha visto la liquidazione dei primi importanti contributi, richiede un ulteriore aggiornamento del testo a livello di misura:

- Il testo di alcune misure deve essere ulteriormente precisato, rivisto e corretto per permetterne un'implementazione più efficace ed efficiente;
- Alcuni aspetti generali devono essere aggiornati per tener conto delle attività amministrative che si sono realizzate nel corso del 2016;

- Appare necessario, infine, aggiungere una dotazione finanziaria provinciale Top Up per la realizzazione di una delle misure più strategiche ed importanti dell'attuale programmazione al fine di garantire un adeguato sostegno al settore lattiero-caseario di montagna.

In sintesi, le modifiche al Programma che vengono proposte alla Commissione Europea nel corso del 2017 sono le seguenti:

1.Revisione del testo di alcune misure:

1.Sottomisura 4.1, Sostegno a investimenti nelle aziende agricole – paragrafo “Condizioni di ammissibilità”:

- Anticipazione della comunicazione del superamento del criterio di ammissibilità del carico massimo di bestiame dalla fase amministrativa di approvazione alla fase di selezione delle domande di aiuto;
- Modifica del punto “Metodo di calcolo del carico di bestiame”, con la sostituzione della parola “liquami” con la parola “liquiletami” per sopperire ad un'errata traduzione del tipo di deiezioni animali presenti nel testo italiano della misura;

2.Sottomisura 4.2, Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli – paragrafo “Condizioni di ammissibilità”:

- Cancellazione dell'importo massimo ammissibile per il medesimo beneficiario e nel periodo di programmazione fino a 20,0 milioni di € esclusivamente per il settore lattiero-caseario;
- Inserimento di una precisazione nella clausola di acquisto/vendita dei fabbricati, limitandone il controllo ai 5 anni che precedono la presentazione della domanda di aiuto;
- Aumento della soglia minima della spesa ammissibile per singolo progetto da 4,0 a 7,0 milioni di € per il settore ortofrutticolo, prodotto fresco;

3.Sottomisura 6.1, Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori– paragrafo “Combinazione con altre misure”:

- Precisazione della inapplicabilità delle regole previste per la combinazione con la sottomisura 4.1 per i bandi non ancora completati e per i bandi futuri in caso di esaurimento delle risorse finanziarie della medesima sottomisura 4.1;

4.Sottomisure 10.1, Pagamenti agro-climatico-ambientali e 11.1 e 11.2, Agricoltura biologica, – paragrafo “Condizioni di ammissibilità”:

- Razionalizzazione del controllo del mantenimento dell'impegno quinquennale;

5.Sottomisure 11.1 e 11.2, Agricoltura biologica – paragrafi “Descrizione del tipo di intervento”, “Beneficiari”, “Condizioni di ammissibilità”:

- anticipazione della data di riferimento in cui l'operatore è tenuto a notificare la propria attività dal 31 al 15 gennaio di ogni anno al fine di migliorare gli aspetti organizzativi della fase di raccolta delle domande annuali di adesione alle sottomisure;

6.Sottomisura 16.1, Cooperazione - paragrafo “Costi ammissibili”:

- chiarimento sull’ammissibilità dei costi per consulenza specialistica e dei costi per analisi di laboratorio.

2. Aggiornamenti di alcuni aspetti generali previsti dal Programma:

7. Capitolo 7, Descrizione del quadro di riferimento dei risultati:

- Priorità 3, "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo":
 - Rettifica dell'incongruenza dell'indicatore di performance "Spesa pubblica totale P3 (in EUR)";
 - Ridefinizione dell'attuale indicatore alternativo di performance, "Costi totali degli investimenti finanziati nell'ambito della misura 4 (FA 3A)" in "Numero totale di operazioni finanziate nell'ambito della misura 4 (FA 3A)" e sua nuova quantificazione;
- Priorità 6, "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali":
 - Spesa pubblica totale P6 (in EUR): correzione del riferimento alla misura 20 del paragrafo "Giustificazione del valore di performance";
 - Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C): inserimento nel paragrafo "Giustificazione del valore di performance" della misura 19;

8. Sottomisura 13.1, Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – paragrafo "Tipo di sostegno": inserimento della nota che rammenta la liquidazione dell'anticipo dell'85% dell'ammontare del premio per le campagne 2016 ai sensi del Reg. (UE) n. 2016/1617 dell'8 settembre 2016;

9. Capitolo 13, Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato: aggiornamento del Regime di aiuto di stato notificato nel 2016 e valido per la realizzazione della sottomisura 7.3, Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

10. Capitolo 19, Disposizioni transitorie, Descrizione delle condizioni transitorie per misura: cancellazione del 2017 quale termine da rispettare per la conclusione dei lavori dei progetti approvati in transizione ai sensi della misura 121 del PSR 2007-2013 (attuale sottomisura 4.1).

3. Dotazione finanziaria provinciale Top Up:

11. Top Up provinciale per la sottomisura 4.2, Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli: per la copertura dei fabbisogni stimati in termini di investimenti nella trasformazione lattiero-casearia, in mancanza di possibilità di un adeguato trasferimento di fondi da altre misure, si propone di aggiungere alla dotazione finanziaria della sottomisura ulteriori 20,0 milioni di € di fondi provinciali Top-Up.

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. 01) Sottomisura 4.1, Sostegno a investimenti nelle aziende agricole – modifica del paragrafo “Condizioni di ammissibilità”

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

La sottomisura 4.1 è in piena fase d’implementazione e la modifica proposta nasce esclusivamente da un’esigenza di razionalizzarne la gestione.

Una prima rettifica riguarda l’anticipazione della fase del procedimento amministrativo di approvazione delle domande di aiuto in cui viene comunicato ai beneficiari il superamento del limite massimo del carico di bestiame previsto e contestualmente la necessità da parte dei richiedenti stessi di dimostrare il rispetto di tale requisito quale condizione per l’approvazione delle domande di aiuto. Nel testo vigente tale comunicazione è prevista prima dell’approvazione delle domande di aiuto; con la modifica proposta la comunicazione viene anticipata prima della selezione delle domande di aiuto.

Nel medesimo paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità della sottomisura 4.1 si propone di correggere il termine “liquami” con il termine “liquiletami”. Tale correzione nasce da un’errata traduzione del termine di riferimento in lingua tedesca: invece di tradurre correttamente il termine tedesco “Gülle” con il termine italiano “liquetame” (deiezione che comprende sia una fase liquida che una fase solida), è stata erroneamente adottata la traduzione italiana “liquame”, che corrisponde invece ad un altro tipo di deiezione (“Jauche” in tedesco, in cui è presente solo una fase liquida).

Motivazione della modifica:

La modifica proposta, dal punto di vista dell’Amministrazione provinciale, intende ottimizzare il procedimento amministrativo di selezione ed approvazione delle domande di aiuto, risolvendo inoltre un errore di traduzione della tipologia di deiezione da considerare per il calcolo del carico di bestiame richiesto dalla sottomisura 4.1.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Con la modifica proposta si chiariscono due aspetti del procedimento amministrativo di selezione e di approvazione delle domande di aiuto della sottomisura 4.1.

Modifiche al testo del PSR:

Il testo della scheda della sottomisura 4.1 viene modificato come segue:

Pagina 313 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Paragrafo 8.2.2.3.1.6 “Condizioni di ammissibilità, Criteri generali di ammissibilità degli investimenti”, sesto puntino:

- *In caso di superamento del limite massimo prima (cancellato: **dell’approvazione**) **della selezione** della domanda di aiuto l’Ufficio responsabile invia una comunicazione al beneficiario che la domanda potrà essere approvata solamente a condizione che il rispetto di tale limite sia dimostrato entro il periodo massimo di un anno.*

Pagina 314 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Paragrafo 8.2.2.3.1.6 “Condizioni di ammissibilità, metodo di calcolo del carico di bestiame”, punto 1.3, terzo puntino:

*Per le aziende, la cui superficie foraggiera aziendale ricada anche solo parzialmente in siti Natura 2000 (individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE), ai fini del finanziamento dei progetti, in cui la tipologia costruttiva prevede la produzione di (cancellato: **liquami**) **liquiletami**, per il calcolo del carico massimo del bestiame, sono in ogni caso escluse le superfici per le quali in base a norme emanate dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche successivamente all’approvazione del presente programma, è imposto il divieto di spargimento di (cancellato: **liquami**) **liquiletami**.*

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.2. 02) Sottomisura 4.2, Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli – paragrafo “Condizioni di ammissibilità” e “Collegamenti con altre normative”

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Il periodo successivo all’abrogazione delle quote latte nel corso del 2015 è stato caratterizzato da una sovrapproduzione di prodotti lattiero-caseari con una conseguente forte oscillazione dei prezzi liquidati ai produttori e una crisi del settore tale da mettere a rischio l’attività zootecnica delle aziende più deboli. In Alto Adige tale crisi di mercato non ha avuto grossi effetti in virtù del fatto che la produzione e trasformazione di latte avviene in forma cooperativa: la filiera è riuscita a garantire prezzi ancora elevati ai soci produttori contenendo il rischio di un indebolimento del sistema lattiero-caseario provinciale.

In ogni caso il mercato dei prodotti lattiero-caseari è mutato rapidamente e la concorrenza è aumentata: sono necessari forti investimenti nel settore per rispondere alle richieste del mercato attuale e per poter offrire prodotti di qualità e diversificati al punto tale da rendere l’offerta provinciale competitiva anche in questa fase del mercato.

La sottomisura 4.2 si pone l’obiettivo di supportare i beneficiari nel loro sforzo di ammodernamento e di miglioramento delle condizioni di trasformazione dei prodotti agricoli, dando una preferenza al settore lattiero-caseario proprio per la sua rilevanza e diffusione nelle zone di montagna provinciale e per l’elevato numero di aziende agricole coinvolte nell’allevamento di vacche da latte. Un sostegno all’agricoltura di montagna può essere dato soprattutto favorendo gli investimenti nella fase di trasformazione dei prodotti che la montagna può offrire (latte e derivati): solamente un elevato valore aggiunto può garantire un adeguato reddito agli agricoltori, considerato che la montagna non permette di puntare sulla quantità di produzione ma piuttosto sulla qualità dei prodotti offerti.

Per questo motivo, la modifica proposta nel corso del 2017 chiede alla Commissione Europea l’autorizzazione ad utilizzare fondi provinciali top up da destinare alla sottomisura 4.2 per garantire la filiera locale un sostegno alla propria ristrutturazione. Considerato che, come già detto, la filiera provinciale prevede un numero esiguo di latterie sociali, un aumento della disponibilità finanziaria da sola, senza un incremento degli investimenti massimi per il medesimo beneficiario e nel periodo di programmazione, non avrebbe molto senso.

La modifica proposta quindi intende cancellare per il solo settore lattiero-caseario il tetto massimo di costi per beneficiario nel corso del periodo di programmazione fino a 20 milioni di €.

La seconda precisazione nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità” della sottomisura 4.2 fa riferimento alla necessità di rendere più chiara la clausola prevista per definire la spesa ammissibile in caso di acquisto/vendita di fabbricati esistenti, introducendone esplicitamente un limite temporale al controllo definito nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

La terza modifica proposta prevede di aumentare, per il solo settore ortofrutticolo, prodotto fresco, per uno stesso beneficiario, la spesa ammissibile minima di ciascun progetto, da 4,0 a 7,0 milioni di €. Si tenga conto che questa soglia rappresenta la demarcazione dell’ammissibilità dei progetti nell’ambito dell’OCM ortofrutta e della sottomisura 4.2 del PSR: fino a 4,0 milioni di € (dopo la modifica proposta:

7,0 milioni di €) i progetti devono essere finanziati nell'ambito dell'OCM, sopra i 4,0 (7,0 dopo la modifica) milioni di € i progetti vanno finanziati con il PSR.

Motivazione della modifica:

La prima modifica proposta è giustificata dalla necessità di supportare la filiera del latte provinciale prima che l'evoluzione del mercato renda superate le strutture e gli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, dando una risposta adeguata alle richieste emerse dal settore in termini di sostegno dei necessari investimenti atti a migliorare la qualità e la tipologia di prodotti trasformati da offrire sul mercato nazionale e su quello europeo.

Il solo aumento della disponibilità finanziaria della sottomisura 4.2 con fondi top up non sarebbe sufficiente per operare con la sottomisura 4.2 in modo pienamente efficace nella realtà agricola provinciale: nella filiera lattiero-casearia provinciale la totalità degli allevatori sono soci delle latterie sociali a cui conferiscono il proprio latte. I produttori soci delle latterie sono più di 5.000, con un conferimento di latte annuale superiore ai 350 milioni di kg. Le latterie sociali provinciali sono complessivamente nove, di cui una da sola copre più della metà dei produttori e della produzione della filiera.

Nel loro sforzo di ristrutturazione straordinaria delle proprie strutture produttive, sostenuto in gran parte con le risorse della sottomisura 4.2, nel corso dell'intero periodo di programmazione 2014-2020, ciascuna latteria provinciale potrebbe presentare più domande di aiuto. In tal caso la somma complessiva per ciascun richiedente potrebbe anche superare l'attuale soglia di 20 milioni di €, considerando sia le dimensioni della ristrutturazione in corso, sia la tipologia degli investimenti previsti, che sono di norma estremamente complessi dal punto di vista tecnologico e proporzionalmente anche molto costosi. Non necessariamente tutti i potenziali beneficiari potrebbero avere investimenti tali da raggiungere il limite, ma certamente per alcuni la soglia di 20 milioni di € potrebbe risultare troppo bassa e pertanto la proposta di modifica propone la cancellazione di tale limite.

La prima modifica, la cancellazione dell'importo massimo degli investimenti finanziabili per il periodo e per beneficiario per il settore latte), in sintesi, si rende necessaria per rendere coerente l'aumento delle risorse finanziarie top up con la realtà provinciale della filiera del latte, fatta di poche latterie sociali a cui aderisce la totalità dei produttori provinciali e con la reale dimensione degli investimenti da supportare.

La seconda modifica vuole rendere più chiaro un aspetto procedurale della fase amministrativa di approvazione delle domande di aiuto della sottomisura 4.2.

La terza modifica nasce da una duplice necessità: da un lato, utilizzare al massimo gli aiuti della sottomisura 4.2 per il settore lattiero-caseario, per le stesse motivazioni che sono state adottate con riferimento alla prima modifica alla sottomisura 4.2 qui proposta; dall'altro, permettere nell'ambito dell'OCM ortofrutta, prodotto fresco, di utilizzare al massimo gli aiuti ivi previsti per gli investimenti nel settore aumentando il limite massimo di spesa ammissibile al di fuori del PSR.

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Con le modifiche proposte si gettano le basi per l'aumento del budget della sottomisura 4.2 che verrà presentato di seguito nella scheda di modifica, rendendo coerenti tra di loro le due modifiche proposte. Entrambe vanno nella direzione di sostenere il comparto lattiero-caseario nel proprio sforzo di adeguamento tecnologico e qualitativo. Inoltre, si chiarisce un aspetto del procedimento amministrativo di approvazione delle domande di aiuto della sottomisura 4.2. Infine, si definisce una nuova soglia per gli aiuti PSR/OCM ortofrutta per quanto riguarda gli investimenti del settore ortofrutta, prodotto fresco.

Modifiche al testo del PSR:

Il testo della scheda della sottomisura 4.2 viene modificato come segue:

Pagina 330 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Paragrafo 8.2.2.3.2.6., "Condizioni di ammissibilità", punto 4. Settore lattiero-caseario, cancellazione del quinto puntino:

(cancellato: La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per uno stesso beneficiario finale per l'intero periodo di programmazione non potrà superare l'importo di 20,0 milioni di €.)

Paragrafo 8.2.2.3.2.6., "Condizioni di ammissibilità", pagina 328 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Investimenti ammissibili, settore ortofrutticolo, prodotto fresco; pagina 329 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Settore ortofrutticolo, prodotto trasformato; pagina 330 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, settore vitivinicolo:

- *In caso di vendita, affitto e/o capitalizzazione di immobili già esistenti (non cofinanziati in precedenza dalla CE) il contributo per un nuovo investimento verrà calcolato sulla differenza tra la spesa ammissibile ed il valore degli immobili venduti, affittati e/o capitalizzati. **Il controllo verrà eseguito facendo riferimento ai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.***

Paragrafo 8.2.2.3.2.3, "Collegamenti con altre normative", pagine 324-325 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC:

- Investimenti per il settore ortofrutta, prodotto fresco connessi all'innovazione tecnologica finalizzata alla tutela ambientale ed alla prevenzione dell'inquinamento, al risparmio energetico ed alla tutela della sicurezza del lavoro (ammodernamento tecnologico di impianti frigo; ammodernamento tecnologico di impianti ad atmosfera controllata): costi degli impianti

tecnologici di importo totale superiore all'importo di **(cancellato: 4,0) 7,0** M € vengono finanziati con il PSR.

- Settore ortofrutta, prodotto fresco: ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di strutture esistenti di selezione del prodotto fresco, di condizionamento del prodotto fresco, di conservazione del prodotto fresco, di commercializzazione del prodotto fresco: costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento (rientrano tra le spese ammissibili i magazzini automatici [i costi per la struttura edile che contiene il magazzino di stoccaggio, i costi di un robot di movimentazione del prodotto, i costi di una scaffalatura fissa su cui stoccare il prodotto ed i costi dell'insieme di trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le unità di carico dal sistema, il quadro elettrico e la computerizzazione del sistema]) di importo totale superiore all'importo di **(cancellato: 4,0) 7,0** M € vengono finanziati con il PSR.
- Adeguamento e costruzione di strutture agroindustriali nell'ambito della conservazione, della lavorazione, della trasformazione e della logistica del prodotto: strutture agroindustriali di costo totale inferiore ad un importo di 4,0 M € vengono finanziati con gli strumenti dell'OCM ortofrutta. **Per le domande di aiuto del settore ortofrutta, prodotto fresco, i costi ammessi a finanziamento nell'ambito del PSR devono essere superiori a 7,0 M €.**

Paragrafo 8.2.2.3.2.6., "Condizioni di ammissibilità", pagina 328 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Investimenti ammissibili, settore ortofrutticolo, prodotto fresco:

Investimenti ammissibili:

1. Settore ortofrutticolo, prodotto fresco:

- *La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per singolo progetto non potrà essere inferiore a **(cancellato: 4,0) 7,0** milioni di € per uno stesso beneficiario finale.*

Capitolo 8, Descrizione delle misure selezionate, paragrafo 8.1, Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013, punto U) OCM ortofrutta, tabella di demarcazione PSR-OCM parte 2, pagine 275-276 248-249 del PSR in formato Word:

Misura	Operazioni	Criterio di complementarità e sinergia
Misura # 4	Investimenti per il settore ortofrutta, prodotto fresco connessi all'innovazione tecnologica finalizzata alla tutela ambientale	Costi degli impianti tecnologici di importo totale superiore all'importo di

<p>Articolo 17 – 1 (b) del Regolamento (CE) n. 1305 / 2013</p>	<p>ed alla prevenzione dell'inquinamento, al risparmio energetico ed alla tutela della sicurezza del lavoro (ammodernamento tecnologico di impianti frigo; ammodernamento tecnologico di impianti ad atmosfera controllata)</p>	<p><u>(cancellato: 4,0) 7,0</u> M € vengono finanziati con il PSR.</p>
<p>Investimenti in immobilizzazioni materiali</p>	<p>Settore ortofrutta, prodotto fresco: ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di strutture esistenti di selezione del prodotto fresco, di condizionamento del prodotto fresco, di conservazione del prodotto fresco, di commercializzazione del prodotto fresco</p>	<p>Costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento di importo totale superiore all'importo di <u>(cancellato: 4,0) 7,0</u> M € vengono finanziati con il PSR.</p>
	<p>Settore ortofrutta trasformata: ammodernamento dei centri di condizionamento, di conservazione e di commercializzazione per il miglioramento della qualità del prodotto finito anche con riferimento alla produzione biologica</p>	<p>Costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento di importo totale superiore all'importo di 4,0 M € vengono finanziati con il PSR.</p>
	<p>Settore vino: investimenti per la produzione di vini [la produzione dovrà essere in prevalenza costituita da vini a denominazione di origine controllata], relativi alla ristrutturazione, all'ampliamento e l'ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di impianti di trasformazione esistenti, in tutte le fasi del ciclo produttivo, anche con incremento della capacità di produzione, finalizzati al miglioramento della qualità della produzione, al miglioramento tecnologico ed alla razionalizzazione della produzione, nonché all'utilizzo di materiali e soluzioni tecniche innovative per la tutela ambientale, per il risparmio energetico e per la sicurezza del lavoro</p>	<p>Costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento di costo totale superiore all'importo di 1,0 M € vengono finanziati con il PSR.</p> <p>Programmi informatici, impianti, macchinari, attrezzature e contenitori, compresi i necessari allacciamenti vengono finanziati esclusivamente con gli strumenti dell'OCM vino.</p>
	<p>OCM ortofrutta</p>	<p>Adeguamento e costruzione di strutture agroindustriali nell'ambito della conservazione, della lavorazione, della trasformazione e della logistica del prodotto</p>

OCM ortofrutta	Riduzione dei costi di produzione attraverso adeguamenti delle tecnologie di imballaggio e di selezione della produzione	Macchinari (macchine selezionatrici, confezionatrici, imballatrici, etichettatrici, ceratrici, pesatrici, di movimentazione di cassoni palettizzati, ecc.) vengono finanziati esclusivamente con gli strumenti dell'OCM orto-frutta.
----------------	--	--

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.3. 03) Sottomisura 6.1 - combinazione degli aiuti con la sottomisura 4.1

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Le sottomisure 6.1 e 4.1 sono in piena fase d'implementazione e la modifica proposta nasce dall'esigenza di chiarire l'applicazione della disposizione legata alla combinazione delle due misure.

La modifica introduce una precisazione in merito all'inapplicabilità delle regole previste per la combinazione della sottomisura 6.1 con la sottomisura 4.1 per i bandi non ancora completati e per i bandi futuri, in considerazione del fatto che le risorse finanziarie della medesima sottomisura 4.1 sono state già completamente utilizzate in termini di impegni.

Motivazione della modifica:

La necessità di apportare questa modifica nasce dal fatto che le due sottomisure hanno un livello di implementazione finanziaria diverso. Mentre la sottomisura 4.1 ha di fatto già esaurito i fondi previsti, la sottomisura 6.1 deve ancora impegnare una parte dei fondi disponibili.

Per questo motivo per un beneficiario della sottomisura 6.1 non sarebbe possibile rispettare i vincoli del proprio business plan qualora nel business plan stesso fosse prevista la realizzazione di un investimento aziendale finanziato con la sottomisura 4.1: visto che le risorse finanziarie della sottomisura 4.1 sono esaurite e che quindi l'aiuto per gli investimenti aziendali non sono più possibili nell'ambito del PSR,

anche le regole e gli obblighi della combinazione di misure previsti dalla sottomisura 6.1 sono di fatto inapplicabili.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

La modifica introduce una precisazione della inapplicabilità delle regole previste per la combinazione con la sottomisura 4.1 per i bandi non ancora completati e per i bandi futuri in caso di esaurimento delle risorse finanziarie della medesima sottomisura 4.1.

Modifiche al testo del PSR:

Il testo della scheda della sottomisura 6.1 viene modificato come segue:

Pagina 360 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Paragrafo 8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche di misura:

“Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure”:

Combinazione con altre misure:

- 1-1 È prevista la combinazione della sottomisura 6.1 con la sottomisura 4.1 (disciplinata nell'allegato II del Reg. 1305/2013), purché tale impegno risulti dal piano aziendale.
- 1-2 La valutazione preventiva della realizzabilità e la verifica della realizzazione della sottomisura 4.1 è eseguita dall'Autorità di gestione competente (Ufficio edilizia rurale), secondo le disposizioni previste per tale misura (art. 17, par. 3, del Reg. 1305/2013). Per il pagamento della seconda rata del premio di primo insediamento si richiede il completamento dell'opera ante collaudo.
- 1-3 La mancata realizzazione degli investimenti di cui alla sottomisura 4.1 comporta per la misura 6 inadempienza da parte del beneficiario da valutarsi ai fini del recupero dell'importo erogato ed ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Disposizioni transitorie

Per i bandi non ancora completati e per i bandi futuri, se per mancanza dei fondi della sottomisura 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano 2014 -2020 non fosse più possibile finanziare domande di investimenti in immobilizzazioni materiali cofinanziati dall'UE, tutte le disposizioni che prevedono la contemporanea attivazione di questa misura attraverso la

connessa misura 6.1 (il cd. pacchetto giovani), incluse anche le maggiorazioni del contributo non troveranno più applicazione.

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.4. 04) Sottomisure 10.1, 11.1 e 11.2 - razionalizzazione del controllo del mantenimento dell'impegno quinquennale

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Per le misure a superficie pluriennali del PSR (sottomisure 10.1, 11.1 e 11.2), é attualmente prevista una regola per il controllo del mantenimento dell'impegno con la quale sono stabiliti due possibilità di variazione massima delle superfici: la prima con riferimento al primo anno di impegno e la seconda rispetto alla domanda dell'anno precedente.

La proposta intende introdurre una nuova regola semplificata e maggiormente applicabile, secondo la quale la superficie da mantenere può variare complessivamente del 20% nel periodo di impegno rispetto alla superficie del primo anno per tutte le aziende.

La regola attuale poteva avere una logica durante la stesura del Programma ma in fase di realizzazione del programma informatico di gestione dell'istruttoria delle domande delle sopraccitate sottomisure é emersa la difficoltà realizzativa di una regola con due livelli di superfici da controllare. Di fatto si é dimostrata controllabile solamente con controlli manuali non informatizzabili.

Motivazione della modifica:

Con la modifica proposta si intende verificare il mantenimento dell'impegno di superficie per le sottomisure 10.1, 11.1 e 11.2 esclusivamente rispetto alla domanda del primo anno di impegno. Ciò risulta pienamente conforme alle disposizioni regolamentari vigenti e rende più facile questa verifica, che

é possibile informatizzare. Inoltre si rende uguale per tutte le aziende lo scostamento massimo che viene stabilito nel 20% della superficie del primo anno di impegno.

1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Con la modifica proposta si razionalizza il procedimento amministrativo di verifica del rispetto del mantenimento dell'impegno quinquennale di superficie per le misure pluriennali.

Modifiche al testo del PSR:

Il testo della scheda delle sottomisure 10.1, 11.1 e 11.2 viene modificato come segue:

Pagina 454 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.6.3.1.6 "Condizioni di ammissibilità", paragrafo 3, a:

3. Impegni:

Impegni premio base:

Il richiedente deve impegnarsi, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione, a rispettare i seguenti impegni:

- a. Mantenimento della superficie richiesta a premio con la domanda iniziale per la durata dell'impegno stesso.

Variabilità delle superfici:

(cancellato: La superficie da mantenere può variare annualmente fino al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente.) **La superficie da mantenere può variare complessivamente nel periodo di impegno rispetto alla superficie del primo anno. La variazione massima é del 20% per tutte le aziende.** (cancellato: con superfici richieste a premio inferiori o uguali a 5 ettari e del 15% per le aziende con superfici richieste a premio superiori a 5 ettari.)

Pagina 509 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Paragrafo 8.2.6.3.4.1 "Descrizione del tipo di intervento", paragrafo Variabilità delle superfici:

(cancellato: La superficie da mantenere può variare annualmente fino al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente.) **La superficie da mantenere può variare complessivamente nel periodo di impegno rispetto alla superficie del primo anno. La variazione massima é del 20% per tutte le aziende.** (cancellato: con superfici richieste a premio inferiori o uguali a 5 ettari e del 15% per le aziende con superfici richieste a premio superiori a 5 ettari.)

Pagina 586 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Paragrafo 8.2.7.3.1.6 “Condizioni di ammissibilità, paragrafo 3, punto 2, Mantenimento della superficie richiesta a premio con la domanda iniziale per la durata dell'impegno stesso:

(cancellato: La superficie da mantenere può variare annualmente fino al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente.) **La superficie da mantenere può variare complessivamente nel periodo di impegno rispetto alla superficie del primo anno. La variazione massima é del 20% per tutte le aziende.** (cancellato: con superfici richieste a premio inferiori o uguali a 5 ettari e del 15% per le aziende con superfici richieste a premio superiori a 5 ettari.)

Pagina 599 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Paragrafo 8.2.7.3.2.6 “Condizioni di ammissibilità, paragrafo 3, punto 2, Mantenimento della superficie richiesta a premio con la domanda iniziale per la durata dell'impegno stesso:

(cancellato: La superficie da mantenere può variare annualmente fino al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente.) **La superficie da mantenere può variare complessivamente nel periodo di impegno rispetto alla superficie del primo anno. La variazione massima é del 20% per tutte le aziende.** (cancellato: con superfici richieste a premio inferiori o uguali a 5 ettari e del 15% per le aziende con superfici richieste a premio superiori a 5 ettari.)

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.5. 05) Sottomisure 11.1 e 11.2, Agricoltura biologica – paragrafi “Descrizione del tipo d’intervento”, “Beneficiari”, “Condizioni di ammissibilità”

1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Anche in questo caso si tratta di una correzione legata alla necessità di migliorare gli aspetti organizzativi della fase di raccolta delle domande annuali di adesione alle sottomisure 11.1 e 11.2. Il periodo compreso tra l’attuale data di riferimento del 31 gennaio e l’inizio della raccolta delle domande annuali, che avviene di norma a febbraio di ogni anno, si è rivelato insufficiente per permettere i necessari aggiornamenti dei programmi informatici che supportano l’attività di raccolta delle domande.

Per questo motivo si propone di anticipare di 15 giorni dal 31 al 15 gennaio di ogni anno data di riferimento in cui l’operatore biologico è tenuto a notificare la propria attività.

Motivazione della modifica:

Le modifiche proposte si rendono necessarie per un’ottimale implementazione delle sottomisure 11.1 e 11.2.

1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Le modifiche proposte migliorano l’implementazione della campagna di raccolta delle domande annuali dando più tempo al supporto informatico di procedere con i necessari aggiornamenti del software.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Sottomisura 11.1, pagina 579 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Descrizione del tipo di intervento, Definizione del premio:

Definizione di premio: La misura intende compensare il minore reddito e/o i maggiori costi degli agricoltori, che aderiscono agli impegni volontari previsti dagli interventi della misura e che sono in possesso dei requisiti previsti, attraverso la concessione di un premio per ciascuno degli anni dell’impegno sottoscritto. La sottomisura è indirizzata esclusivamente ad incentivare operatori ed

aziende agricole che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica da non più di un anno dalla data in cui l'operatore è tenuto a notificare la propria attività (entro il [cancellato: **31 gennaio**] **15 gennaio di ciascun anno**). Nei primi 3 anni di impegno ai sensi della sottomisura 11.1 il premio viene maggiorato per compensare i mancati redditi dei beneficiari. Successivamente i beneficiari della sottomisura 11.1 completano il periodo di impegno con importi di premio ridotti.

Sottomisura 11.1, pagina 585 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Beneficiari:

Beneficiari del premio annuo:

*Gli operatori per poter richiedere il premio devono introdurre e praticare l'agricoltura biologica su superfici dove non è mai stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica da non più di un anno dalla data in cui l'operatore è tenuto a notificare la propria attività (entro il [cancellato: **31 gennaio**] **15 gennaio di ciascun anno**).*

Sottomisura 11.1, pagina 585 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Condizioni di ammissibilità, terzo e quarto capoverso:

*Gli operatori devono essere in possesso del documento giustificativo ai sensi dell'art. 29 del Regolamento n. 834/2007 e dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 889/2008 e sono tenuti a notificare l'inizio della propria attività con metodo biologico ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni entro il (cancellato: **31 gennaio**) **15 gennaio di ciascun anno**.*

*Nel caso di cambio di beneficiario il soggetto subentrante è tenuto a notificare l'inizio della propria attività e può richiedere il premio anche oltre il termine previsto del (cancellato: **31 gennaio**) **15 gennaio di ciascun anno**.*

Sottomisura 11.2, pagina 592 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Descrizione del tipo di intervento, Definizione del premio:

*Definizione di premio: La misura intende compensare il minore reddito e/o i maggiori costi degli agricoltori, che aderiscono agli impegni volontari previsti dagli interventi della misura e che sono in possesso dei requisiti previsti, attraverso la concessione di un premio per ciascuno degli anni dell'impegno sottoscritto. La sottomisura è indirizzata esclusivamente ad incentivare operatori ed aziende agricole che conducono superfici dove è già stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica da almeno un anno dalla data in cui l'operatore è tenuto a notificare la propria attività (entro il [cancellato: **31 gennaio**] **15 gennaio di ciascun anno**).*

Sottomisura 11.2, pagina 596 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Beneficiari:

Beneficiari del premio annuo:

*Gli operatori per poter richiedere il premio devono praticare l'agricoltura biologica su superfici dove è già stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica un anno dalla data in cui l'operatore è tenuto a notificare la propria attività (*entro il [cancellato: 31 gennaio] 15 gennaio di ciascun anno*).*

Sottomisura 11.2, pagina 597 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Condizioni di ammissibilità, terzo e quarto capoverso:

Gli operatori devono essere in possesso del documento giustificativo ai sensi dell'art. 29 del Regolamento n. 834/2007 e dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 889/2008 e sono tenuti a notificare l'inizio della propria attività con metodo biologico ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni entro il (cancellato: 31 gennaio) 15 gennaio di ciascun anno.

Nel caso di cambio di beneficiario il soggetto subentrante è tenuto a notificare l'inizio della propria attività e può richiedere il premio anche oltre il termine previsto del (cancellato: 31 gennaio) 15 gennaio di ciascun anno.

1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.6. 06) Sottomisura 16.1 – paragrafo “costi ammissibili”

1.1.5.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Durante la fase di attuazione della sottomisura 16.1 é emersa la necessità di precisare meglio alcune voci di costo relative alle spese ammissibili, rendendole più chiare, comprensibili e complete.

In particolare, per quanto riguarda i costi per il personale, si propone di precisare che in questa categoria sono compresi anche i costi di consulenza specialistica erogata da esperti interni ed esterni al Gruppo Operativo.

Infine, si propone di inserire tra le voci di costo ammissibili anche i costi per analisi di laboratorio (per esempio analisi di acque, di terreno, eccetera).

1.1.5.6.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Le modifiche proposte vogliono chiarire alcuni aspetti procedurali della misura, rendendo più aderenti alle richieste le voci di spesa ammissibili.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Paragrafo Costi ammissibili, pagina 658 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC:

Costi ammissibili:

I costi ammissibili ai sensi della presente misura comprendono:

1. Costi finanziati al 100,00%:

- Spese di consulenza per facilitatore;
- Spese amministrative;
- Costi per il personale, **compresi i costi di consulenza specialistica erogata da esperti interni ed esterni al Gruppo Operativo;**
- Affitto di locali;
- Costi di viaggio per la partecipazione a meetings e visite aziendali inerenti il progetto;
- Partecipazione a corsi di aggiornamento per l'uso di attrezzature particolari necessarie per il progetto.
- Costi per la disseminazione dei risultati.

2. Costi finanziati all'80,00%:

- Costi per la creazione e la gestione di aree pilota e/o campi;
- Affitti, materiale vegetale, costi per cure culturali, noleggio macchine;
- Creazione di prototipi di prodotti agricoli trasformati;

- Spese per la conduzione di campi dimostrativi;
- **Costi per analisi di laboratorio (per esempio analisi delle acque, dei terreni, eccetera).**

1.1.5.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.7. 07) Capitolo 7, Descrizione del quadro di riferimento dei risultati – Priorità 3 e Priorità 6

1.1.5.7.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Priorità 3, “Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo”:

La prima modifica proposta intende correggere l'incongruenza nel paragrafo “Giustificazione del valore di performance”, nel quale è stata riportata erroneamente la percentuale del 25,00% invece del 20,00%.

Una seconda modifica riguarda l'indicatore alternativo di performance per la focus area 3A, “Costi totali degli investimenti finanziati nell'ambito della misura 4 (FA 3A)”. Si propone la modifica dell'indicatore alternativo in “Numero totale di operazioni finanziate nell'ambito della misura 4 (FA 3A)” e la sua nuova quantificazione.

Priorità 6, “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”:

La terza modifica riguarda l'indicatore “Spesa pubblica totale P6 (in EUR)”: viene proposta la rettifica del riferimento alla misura 20 del paragrafo “Giustificazione del valore di performance”; il riferimento corretto è alla misura LEADER, 19.

L'ultima rettifica interessa l'indicatore "Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)" e prevede l'inserimento della misura 19 nel paragrafo "Giustificazione del valore di performance" che attualmente è stata erroneamente dimenticata.

1.1.5.7.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Le modifiche proposte vogliono correggere alcuni errori relativi al capitolo della performance e dei target intermedi per le priorità P3, 3A e P6.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Capitolo 7, Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, Indicatori, pagina 224 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC:

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 36.356.522,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 20%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 7.271.304,40 €

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Giustificazione del valore di performance:

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel (cancellato: **25,00%**) **20,00%** del target di spesa da raggiungere nel 2023. Ciò in considerazione del fatto che è stato nettamente diviso il PSR 2007-2013 dal PSR 2014-2020. Gli impegni relativi a misure del precedente Programma rispettano infatti le previsioni, senza overbooking. Di conseguenza le nuove misure devono essere attivate con progetti e domande

completamente nuovi. Ciò comporterà un inevitabile ritardo nella liquidazione degli aiuti, ciò che è stato considerato nella quantificazione della milestone.

Fasi di attuazione fondamentali: potranno essere considerate anche le spese pubbliche approvate per le domande di aiuto.

Metodologia di calcolo della performance:

Misura 1: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stato finale), se necessario spesa pubblica approvata per domande di aiuto approvate con decreto.

Misura 4: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stato finale), se necessario spesa pubblica approvata per domande di aiuto approvate con decreto.

Capitolo 7, Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, Indicatori alternativi, pagina 232 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Tabella degli indicatori alternativi:

P3 promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo:

(cancellato: Costi totali) **Numero totale** di operazioni finanziate nell'ambito della misura 4 (FA 3A)

Valore obiettivo 2023 (a): (cancellato: 135.945.983,29) **25**

Target intermedio 2018 % (c): (cancellato: 20%) **10%**

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: (cancellato: 27.189.196,66) **3**

Capitolo 7, Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, Indicatori alternativi, pagina 233 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Tabella degli indicatori alternativi:

7.2.1. P3 promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo:

7.2.1.1. (cancellato: Costi totali) **Numero totale** di operazioni finanziate nell'ambito della misura 4 (FA 3A)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): (cancellato: 135.945.983,29) **25**

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): (cancellato: 20%) **10%**

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: (cancellato: 27.189.196,66) **3,00**

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Il valore della milestone 2018 è stato ridefinito e quantificato nel 10% del numero di beneficiari da raggiungere nel 2023. Ciò in considerazione del fatto che è stato nettamente diviso il PSR 2007-2013 dal PSR 2014-2020. Gli impegni relativi a misure del precedente Programma rispettano infatti le previsioni, senza overbooking. Di conseguenza la nuova misura deve essere attivata con progetti e domande completamente nuovi. Ciò comporterà un inevitabile ritardo nella liquidazione degli aiuti, ciò che è stato considerato nella quantificazione della milestone.

Fasi di attuazione fondamentali: **potranno essere considerati stati di avanzamento dei lavori.**

Metodologia di calcolo della performance:

Misura 4: **Numero di domande di pagamento (stato finale).**

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 39.077.962,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 10%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 3.907.796,20

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Giustificazione del valore di performance:

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 10,00% del target di spesa da raggiungere nel 2023. Ciò in considerazione del fatto che è stato nettamente diviso il PSR 2007-2013 dal PSR 2014-2020. Gli impegni relativi a misure del precedente Programma rispettano infatti le previsioni, senza overbooking. Di conseguenza le nuove misure devono essere attivate con progetti e domande completamente nuovi.

Ciò comporterà un inevitabile ritardo nella liquidazione degli aiuti, ciò che è stato considerato nella quantificazione della milestone.

Nella quantificazione della milestone si è tenuto conto soprattutto della complessità della metodologia bottom up LEADER che verrà adottata e dei tempi necessari per la selezione dei territori e dei PSL.

Fasi di attuazione fondamentali: potranno essere considerate anche le spese pubbliche approvate per le domande di aiuto.

Metodologia di calcolo della performance:

Misura 7: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stato finale), se necessario spesa pubblica approvata per domande di aiuto approvate con decreto.

Misura (cancellato: **20**) **19**: Spesa pubblica liquidata per domande di pagamento (stato finale), se necessario spesa pubblica approvata per domande di aiuto approvate con decreto.

Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 75,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 20%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 15,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Giustificazione del valore di performance:

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 20,00% del numero complessivo di operazioni finalizzate al miglioramento dei servizi di base e delle infrastrutture in area rurale da raggiungere nel 2023. Le nuove misure devono essere attivate con progetti e domande assolutamente nuove. Ciò comporterà un inevitabile ritardo nella liquidazione degli aiuti, che va considerato nella definizione della milestone.

Nella quantificazione della milestone si è tenuto conto soprattutto della complessità della metodologia bottom up LEADER che verrà adottata e dei tempi necessari per la selezione dei territori e dei PSL.

Fasi di attuazione fondamentali: potranno essere considerate anche le spese pubbliche approvate per le domande di aiuto.

Metodologia di calcolo della performance:

Misura 7: Numero di domande di pagamento (stato finale), se necessario numero di domande di aiuto approvate con decreto.

Misura 19: Numero di domande di pagamento (stato finale), se necessario numero di domande di aiuto approvate con decreto.

Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 90.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 100%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 90.000,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Giustificazione del valore di performance:

Il valore della milestone 2018 è stato fissato nel 100,0% del totale della popolazione supportata da Leader da raggiungere nel 2023. Nella quantificazione della milestone si è tenuto conto soprattutto della metodologia Leader che dovrà essere adottata e dei tempi tecnici necessari per la selezione dei territori e dei PSL.

Metodologia di calcolo della performance:

Misura 19: Popolazione dei GAL approvati ufficialmente con Delibera della Giunta provinciale.

1.1.5.7.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.7.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.8. 08) Sottomisura 13.1, Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – paragrafo “Tipo di sostegno”: nota che rammenta la liquidazione dell'anticipo dell'85% per il 2016

1.1.5.8.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Nel corso del 2016, per la sottomisura 13.1 è stato liquidato un anticipo del premio per la campagna 2016. L'ammontare dell'anticipo liquidato è stato pari all'85% del premio annuale, per i richiedenti con un esito di istruttoria positivo. La percentuale dell'85% era quella stabilita dall'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2016/1617 dell'8 settembre 2016. Si tratta di includere questo particolare amministrativo nella scheda di misura.

1.1.5.8.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Le modifiche proposte vogliono precisare che per la campagna 2016 e per la sottomisura 13.1 è stato liquidato un anticipo pari all'85% del premio annuo conformemente al Reg. (UE) n. 2016/1617 dell'8 settembre 2016.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 635 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Tipo di sostegno:

Premi a superficie a totale carico pubblico (100%).

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 70% del premio annuo ammissibile.

Per il 2016 è stato liquidato un anticipo fino all'85% del premio annuo ammissibile conformemente all'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2016/1617 dell'8 settembre 2016.

1.1.5.8.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.8.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.9. 09) Capitolo 13, Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato: aggiornamento del Regime di aiuto di stato notificato nel 2016 e valido per la realizzazione della sottomisura 7.3

1.1.5.9.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

La modifica adegua il capitolo 13, "Elementi necessari per la valutazione dell'Aiuto di Stato" come previsto dal Programma in seguito all'avvenuta notifica dell'aiuto di stato relativo alla sottomisura 7.3, Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online.

In particolare, si tratta quindi di aggiornare i riferimenti normativi per la misura 7.3 a seguito della notifica SA.45962 (2016/X) del 13.07.2016 "Criteri per la concessione di aiuti per agevolare gli investimenti per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga" (ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014). Dal 13 luglio 2016, pertanto, gli aiuti previsti dalla sottomisura 7.3 sono concessi ai sensi dell'Aiuto di Stato notificato di cui sopra e non più ai sensi del regime di aiuti SA34199 (2012/N) "Piano strategico banda ultra-larga".

Motivazione della modifica:

Si tratta di adeguare, come già peraltro previsto nel PSR, i riferimenti normativi degli aiuti di stato con i quali cofinanziare una misura non agricola del Programma, in particolare la sottomisura 7.3.

1.1.5.9.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Questa modifica raggiunge l'obiettivo di aggiornare i riferimenti normativi per la sottomisura 7.3, permettendo così una piena implementazione degli aiuti previsti per la banda ultralarga nell'ambito del Programma.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Capitolo 13, Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato, pagina 800 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC:

1.1. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Azioni di sostegno di investimenti in infrastrutture ricreative – sentieristica di interesse turistico in ambito forestale ed alpico di sostegno di studi riguardanti specie animali e vegetali in siti Natura 2000 e infrastrutture a banda larga

FEASR (in EUR): 7.114.800,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 9.385.200,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 16.500.000,00

· Indicazione*:

Con la misura è previsto il sostegno di azioni volte:

1. Al sostegno di investimenti in infrastrutture ricreative – sentieristica di interesse turistico in ambito forestale ed alpico. L'aiuto non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato in quanto prevede esclusivamente opere pubbliche.

2. Al sostegno di studi riguardanti specie animali e vegetali nei siti Natura 2000 e in altre zone di elevato pregio naturalistico. Se il sostegno è concesso ad Enti e/o soggetti pubblici l'aiuto non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato, mentre se è concesso ad Enti e/o soggetti privati gli aiuti sono concessi in de minimis conformemente al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013.

3. Al sostegno della posa della rete terziaria ("ultimo miglio") in fibra ottica nei Comuni provinciali, favorendo quindi l'accesso ad Internet utilizzando infrastrutture a banda larga ed ultra-larga. L'intervento sarà limitato alle zone rurali provinciali di tipo D con le più spiccate necessità di sviluppo

e/o dove il digital divide è ancora consistente. Il sostegno è concesso ai sensi del Regime di aiuto n. (cancellato: SA34199 (2012/N) “Piano strategico banda ultra-larga”) SA.45962 (2016/X).

Non sono previsti aiuti integrativi Top up nazionali.

1.1.5.9.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.9.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.10. 10) Cap. 19, Disposizioni transitorie, Descrizione delle condizioni transitorie per misura: cancellazione del 2017 quale termine da rispettare per la conclusione dei lavori dei progetti approvati in transizione (misura 121 del PSR 2007-2013)

1.1.5.10.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Il capitolo 19 prevede disposizioni transitorie tra l'altro per la misura 121, per le quali è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie per domande impegnate nel corso del 2014 in transizione ai sensi del Reg. (UE) n. 1310/2013.

Per la misura 121 si ritiene necessario con questa proposta di modifica eliminare il termine del 2017 previsto per il completamento dei lavori di progetto per le domande ammesse in transizione.

Motivazione della modifica:

Si propone di eliminare un vincolo per i richiedenti in transizione non richiesto e nemmeno previsto a livello regolamentare. Ciò al fine di permettere a tutti i beneficiari degli investimenti della ex misura 121 del PSR 2007-2013 ammessi in transizione di completare gli investimenti e di richiedere al loro pieno e naturale completamento il relativo aiuto. In caso di ritardi, legati a condizioni particolari del cantiere o di avverse condizioni metereologiche, tale vincolo potrebbe creare grosse difficoltà economiche ai beneficiari che fossero in ritardo con la realizzazione degli investimenti previsti.

1.1.5.10.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Le modifiche proposte vogliono eliminare il termine della fine del 2017 per il completamento dei lavori finanziati in transizione ai sensi della misura 121, termine che si ritiene non necessario.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Paragrafo 19.1 Descrizione delle condizioni transitorie per misura, pagina 883 del *PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC*:

A conclusione dei lavori (cancellato: **entro il 2017**) potrà essere liquidato lo stato finale dei lavori alle condizioni previste dalla misura 121.

1.1.5.10.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.10.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.11. 11) Top Up provinciale per la sottomisura 4.2, Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

1.1.5.11.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Come già scritto per la modifica 2), la quale propone la cancellazione dei 20,0 come tetto massimo di costi per beneficiario nel corso del periodo di programmazione, il periodo successivo all'abrogazione delle quote latte nel corso del 2015 è stato caratterizzato da una sovrapproduzione di prodotti lattiero-

caseari con una conseguente forte oscillazione dei prezzi liquidati ai produttori e una crisi del settore tale da mettere a rischio l'attività zootecnica delle aziende più deboli. In Alto Adige tale crisi di mercato non ha avuto grossi effetti in virtù del fatto che la produzione e trasformazione di latte avviene in forma cooperativa: la filiera è riuscita a garantire prezzi ancora elevati ai soci produttori contenendo il rischio di un indebolimento del sistema lattiero-caseario provinciale.

In ogni caso il mercato dei prodotti lattiero-caseari è mutato rapidamente e la concorrenza è aumentata: sono necessari forti investimenti nel settore per rispondere alle richieste del mercato attuale e per poter offrire prodotti di qualità e diversificati al punto tale da rendere l'offerta provinciale competitiva anche in questa fase del mercato.

La sottomisura 4.2 si pone l'obiettivo di supportare i beneficiari nel loro sforzo di ammodernamento e di miglioramento delle condizioni di trasformazione dei prodotti agricoli, dando una preferenza al settore lattiero-caseario proprio per la sua rilevanza e diffusione nelle zone di montagna provinciale e per l'elevato numero di aziende agricole coinvolte nell'allevamento di vacche da latte. Un sostegno all'agricoltura di montagna può essere dato soprattutto favorendo gli investimenti nella fase di trasformazione dei prodotti che la montagna può offrire (latte e derivati): solamente un elevato valore aggiunto può garantire un adeguato reddito agli agricoltori, considerato che la montagna non permette di puntare sulla quantità di produzione ma piuttosto sulla qualità dei prodotti offerti.

Per questo motivo, la modifica proposta nel corso del 2017 chiede alla Commissione Europea l'autorizzazione ad utilizzare fondi provinciali top up da destinare alla sottomisura 4.2 per garantire la filiera locale un sostegno alla propria ristrutturazione.

La dotazione finanziaria top up che si propone è di 20,0 milioni di €. Con queste risorse provinciali aggiuntive, da destinare ad aiuti supplementari per la commercializzazione e/o trasformazione esclusivamente di prodotti agricoli per i medesimi settori, i medesimi beneficiari con le stesse condizioni e percentuali di aiuto previsti dalla sottomisura 4.2, si potrà far fronte alle richieste fino al termine del 2020.

1.1.5.11.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

La modifica proposta destina 20,0 milioni di € di risorse provinciali top up alla sottomisura 4.2 al fine di garantire una piena copertura degli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previsti nel periodo di programmazione 2014-2020.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

Pagina 219 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, capitolo 7, Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, tabella 7.1 Indicatori:

Priorità P3: **inserimento dell'importo di 20.000.000,00 € nella colonna "Aggiustamento top-up (b)";**

Pagina 224 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, capitolo 7, Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, Priorità p3:

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo:

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 36.356.522,00

Aggiustamento "top-up" (b): **20.000.000,00 €**

Target intermedio 2018 % (c): 20%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 7.271.304,40

Pagina 232 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, capitolo 7, Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, tabella 7.2 Indicatori alternativi:

Priorità P3: **inserimento dell'indicatore "Numero totale di operazioni finanziate nell'ambito della misura 4 (FA 3A)", quantificato in 11, nella colonna "Aggiustamento top-up (b)";**

Pagina 233 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, capitolo 7, Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, Priorità p3:

7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.2.1.1. Numero totale di operazioni finanziate nell'ambito della misura 4 (FA 3A)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 25

Aggiustamento "top-up" (b): **11**

Pagina 323 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Sottomisura n° 4-2, Paragrafo Descrizione delle operazioni, paragrafo 1:

1. Riguardare la commercializzazione e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato; nel caso di interventi che riguardino la trasformazione, il prodotto ottenuto dalla trasformazione stessa

può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato. In questo caso la quota di prodotto non rientrante nell'allegato I deve costituire una quota minore rispetto alla quota rappresentata da prodotto rientrante nell'allegato I **e gli aiuti sono concessi in de minimis conformemente al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013.**

Paragrafo "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura", Pagina 344 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Sottomisura n° 4-2:

Vincolo della destinazione d'uso: i beneficiari degli aiuti previsti dalla misura devono impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione d'uso, per almeno dieci anni a partire dalla data del pagamento finale degli aiuti relativi agli immobili ed agli impianti realizzati.

Aiuti di stato supplementari: (cancellato: **non**) è previsto un finanziamento supplementare **di 20,0 milioni di €**, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Ufficio responsabile: Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura.

Pagina 796 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Capitolo Finanziamento nazionale integrativo:

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	(cancellato: 0,00) 20.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	0,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	0,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
Totale	(cancellato:0,00) 20.000.000,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17):

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

(cancellato: **Non sono previsti aiuti integrativi per la presente misura.**)

Le risorse provinciali aggiuntive sopra quantificate in 20,0 milioni di € sono destinate ad aiuti supplementari per la commercializzazione e/o trasformazione esclusivamente di prodotti agricoli per i medesimi settori, per i medesimi beneficiari adottando le stesse condizioni di ammissibilità e le medesime percentuali di aiuto previsti dalla sottomisura 4.2. I prodotti finiti sono comunque prodotti agricoli.

Pagina 799 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Capitolo 13. Elementi necessari per la valutazione dell'Aiuto di Stato:

Inserimento nella tabella della Misura 4, M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) e quantificazione dei finanziamenti nazionali integrativi (in €):

Misura: M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Sostegno a investimenti a favore della trasformazione dei prodotti agricoli

FEASR (in EUR): 431.200,00 €

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 568.800,00 €

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 0,00 €

Totale (in EUR): 1.000.000,00 €

Pagina 800 del PSR versione 4.2 in formato PDF da SFC, Capitolo 13. Elementi necessari per la valutazione dell'Aiuto di Stato:

Inserimento nella parte relativa alla Misura 4, M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) dei finanziamenti nazionali integrativi (in €) quantificati:

13.2. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Sostegno a investimenti a favore della trasformazione dei prodotti agricoli

FEASR (in EUR): 431.200,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 568.800,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 0,00

Totale (in EUR): 1.000.000,00

13.2.1.1. Indicazione*:

Con la misura é previsto il sostegno di investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. con i quali il prodotto ottenuto dalla trasformazione stessa può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato. In questo caso la quota di prodotto non rientrante nell'allegato I deve costituire una quota minore rispetto alla quota rappresentata da prodotto rientrante dell'allegato I e gli aiuti sono concessi in de minimis conformemente al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013.

Non sono previsti aiuti integrativi Top up nazionali per le medesime condizioni sopraccitate.

1.1.5.11.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La disponibilità di fondi provinciali aggiuntivi Top Up genererà un effetto positivo sugli indicatori relativi alla sottomisura 4.2.

L'impatto sulla focus area P3a in termini di indicatori di output previsti per il 2014-2020 é stimato in 11 progetti aggiuntivi che potranno essere sostenuti con i fondi Top Up.

P3A, N. operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1 e 4.2):

Considerando che il numero attualmente previsto di 20 operazioni va adeguato al numero di progetti che sono stimabili nel 2017 (25 progetti), il numero complessivo di operazioni stimate per la sottomisura 4.2 (aiuti cofinanziati e top up) é pari a 36. Pertanto con i fondi Top Up si stimano 11 operazioni ammissibile all'aiuto.

P3A, Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR:

Accanto agli investimenti cofinanziati con la sottomisura 4.2, pari a 113.355.074,00 €, con i fondi Top Up si stimano investimenti per un importo di 66.666.666,67 €. Questo indicatore di output viene quindi modificato portando gli investimenti finanziati nell'ambito della sottomisura 4.2 a 180.021.740,67 €.

P3A, Totale spesa pubblica in EUR:

Accanto alla spesa cofinanziata della sottomisura 4.2, pari a 34.006.522,26 €, si aggiunge l'importo Top Up di 20.000.000,00 € per una spesa pubblica totale per la sottomisura 4.2 pari a 54.006.522,26 €.

1.1.5.11.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.